

Lo scudo fiscale - D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009 e successivamente modif. dal D.L. n. 103/2009 conv. in L. n.141/2009.

1. Cosa è.

Il Governo ha introdotto uno scudo fiscale per favorire il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008, a fronte del pagamento di una somma del 5%, a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

Inoltre, è previsto il pagamento delle imposte sui redditi relativi alle attività scudate prodotti nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla presentazione della dichiarazione riservata, da farsi entro il 15 dicembre 2009.

Tale provvedimento consente in tal modo, il pagamento del minimo della sanzione che sarebbe stata prevista in caso di scoperta di violazione delle norme sul monitoraggio dei capitali (dal 5% al 25%), e non intacca il rendimento fruttato dai capitali all'estero nel periodo in cui non vi sono state pagate imposte in Italia.

Non è possibile il ricorso allo scudo per i contribuenti già soggetti ad accertamento fiscale o a procedimenti penali già avviati.

Il termine della sanatoria è fissato al 15 dicembre 2009.

2. L'anonimato.

Nel provvedimento di scudo fiscale 2009, è prevista la forma anonima delle dichiarazioni di emersione, coperte per legge da un elevato grado di segretezza, che non possono, perciò, essere utilizzate a sfavore del contribuente in sede amministrativa né giudiziaria.

Si noti bene, però, che: se il denaro rimpatriato viene utilizzato per l'acquisto di capitali azionari, esso mantiene il carattere di anonimato; se, invece, esso viene reinvestito in attività imprenditoriale, ciò comporta la rinuncia alla riservatezza.

3. La non punibilità a livello penale.

Lo scudo fiscale prevede anche la non punibilità dei seguenti reati tributari, che prevederebbero pene fino a 6 anni di reclusione:

- omessa e infedele dichiarazione dei redditi;
- dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
- falsa rappresentazione di scritture contabili obbligatorie;
- occultamento o distruzione di documenti;
- false comunicazioni sociali (falso in bilancio).

La non punibilità è estesa anche ad altri reati, commessi per eseguire o nascondere i reati precedenti, tra cui:

- falsità materiale,
- falsità ideologica in atto pubblico,
- falsità nelle scritture private,
- soppressione e occultamento di atti
- false comunicazioni sociali.

Il provvedimento riguarda, in tal modo, anche quelle società controllate estere, spesso situate in paradisi fiscali, verso cui confluiscono i capitali sommersi.

Condizione necessaria per l'esclusione della punibilità è l'assenza di un procedimento penale già in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

4. L'estinzione delle sanzioni tributarie.

La presentazione della dichiarazione riservata determina l'estinzione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni commesse, salvo che il procedimento amministrativo sia già avviato al momento della presentazione della dichiarazione.

Inoltre, nel limite dell'importo indicato nella dichiarazione riservata, il contribuente può, presentando copia della stessa, opporre la sanatoria ad eventuali accertamenti futuri dell'Amministrazione per periodi anteriori al 31 dicembre 2008.

In ogni caso, l'adesione allo scudo fiscale non può essere utilizzata come elemento a sfavore del contribuente (ad esempio, per presumere maggiori redditi partendo dall'esistenza di patrimoni esteri non dichiarati).

5. L'esenzione dagli obblighi sull'antiriciclaggio.

In contrasto con la normativa comunitaria vigente, lo scudo fiscale consente ai soggetti sottoposti alla legge antiriciclaggio di non effettuare le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Secondo il testo di legge, *"il rimpatrio del denaro non è da considerarsi di per sé operazione sospetta"*.

Lo scudo fiscale autorizza così banche e commercialisti a non sospettare dell'origine del denaro e a non segnalarlo alla Banca d'Italia.